



Provincia di Lodi

Settore

Tutela Territoriale e Ambientale

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA IN PROVINCIA DI LODI

Art.1 Servizio di Vigilanza Venatoria

La Provincia di Lodi, ai sensi: degli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dell'Art. 14 della L. 142/90, degli artt. 158 e 161 del D.L.gs. 112/98, della L. 157/92 e della L.R. 26/93; svolge il Servizio di Vigilanza Venatoria di cui è titolare tramite il Corpo di Polizia Provinciale ed il Servizio Volontario di Vigilanza della Provincia (S.V.V.), e coordina (art. 27 c. 7° della L. 157/92 ed art. 48 c. 13° della L.R. 26/93) l'attività delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (G.G.V.V.) delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste, disponendo con il presente Regolamento, nel completo rispetto della L. 266/91 (Legge Quadro sul Volontariato) e del T.U.L.P.S. (R.D. 773/31 e succ. mod. e int.), il coordinamento del Servizio di Vigilanza Venatoria Volontaria per tutti gli A.T.C. e gli Istituti Venatori esclusi quelli Privati (A.F.V. e A.A.T.V.) su tutto il territorio provinciale.

Così come previsto dall'art. 4 (Organi ed Agenti Accertatori) della L.R. 90/83 “ Norme di attuazione della Legge 24 novembre 1981 n. 689 “, la Provincia di Lodi, con provvedimento del Dirigente, in forza del presente atto regolamentare, individua e nomina “Agenti Accertatori” in materia Venatoria, con il limite temporale e territoriale fissato dall'Ordine di Servizio di cui al successivo art. 6 e nel completo rispetto del presente regolamento (art. 255 del Regol. di Esec. del T.U.L.P.S. – R.D. 773/31), tutte le Guardie Giurate Venatorie Volontarie delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste, legalmente Riconosciute e le Guardie Giurate Venatorie Volontarie del Servizio di Vigilanza Volontaria della Provincia di Lodi che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal vigente T.U.L.P.S. e del regolare Decreto prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle vigenti norme e del presente regolamento, le Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste, comunicano preventivamente e contemporaneamente alla Provincia di Lodi, Ufficio Comando della Polizia Provinciale, l'inoltro alla Prefettura delle richieste di riconoscimento di Guardia Particolare Giurata Volontaria per i loro iscritti.

Art. 2 Finalità del Servizio

Il Servizio Volontario di Vigilanza Venatoria svolto dalle G.G.V.V. di cui all'art. 1, nel rispetto del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, del Codice Penale e Procedura Penale e nell'ambito delle competenze e delle funzioni in merito conferite, persegue i fini di cui alla Legge 157/92 e L.R. 26/93 in materia di caccia e tutela della fauna selvatica. La Provincia di Lodi intende perseguire il fine dell'applicazione delle norme in materia venatoria e l'attuazione del proprio piano faunistico tramite l'impiego ed il coordinamento delle forze di cui all'art. 3.

Art. 3 Disposizioni Generali



Provincia di Lodi

La Vigilanza Venatoria nella Provincia di Lodi viene garantita dal Corpo di Polizia Provinciale, dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie della Provincia stessa e dalle Guardie Giurate Volontarie Venatorie delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste legalmente riconosciute.

Le G.G.V.V., indipendentemente dall'appartenenza, quando sono in servizio, nei limiti territoriali e temporali fissati nell'Ordine di servizio, svolgono Pubbliche Funzioni di Polizia Amministrativa con i poteri di cui all'art. 13 della L. 689/81 rivestendo la qualifica di PUBBLICO UFFICIALE, ai sensi dell'artt. 357 e 347 del C.P. e di AGENTE ACCERTATORE, ai sensi della L.R. 90/83, in applicazione all'art. 1 del presente Regolamento sono abilitati ad effettuare gli accertamenti e a svolgere le attività di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17 della L. 689/81.

Tutte le Guardie Venatorie Volontarie, pur mantenendo la competenza territoriale di legge (confini amm.vi della Provincia) e nel rispetto dei rispettivi Regolamenti, a seguito di preventiva disponibilità, vengono suddivise e destinate a prestare servizio nell' Ambito Territoriale di Caccia di seguito assegnato, così come predisposto dai Funzionari dell'Amministrazione Provinciale di Lodi incaricati e si attengono alle disposizioni emanate.

Le Associazioni sopra menzionate trasmettono al Comandante del Corpo di P.P. l'elenco nominativo delle proprie Guardie Giurate Venatorie Volontarie indicando generalità complete di ognuna e precisando la Zona (ATC) in cui preferibilmente operano.

Il Comandante o altro Responsabile del Servizio individua, all'interno dell'organico del Servizio di Vigilanza Volontaria della Provincia, le Guardie Venatorie Volontarie e le destina, in funzione della disponibilità manifestata dalle stesse, alle zone (A.T.C.) di competenza.

Il coordinamento generale del Servizio Volontario di Vigilanza Venatoria si attua:

- a) tramite la suddivisione delle Guardie Venatorie Volontarie in zone di competenza corrispondenti agli A.T.C. e ponendo in capo al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale l'organizzazione e il controllo sull'applicazione delle direttive emanate;
- b) stabilendo mediante accordi con le Associazioni sopra menzionate, modalità e limiti operativi delle loro Guardie Giurate Venatorie Volontarie e ponendo in capo al Comandante del Corpo di Polizia Provincia il controllo sul loro rispetto.

Art. 4 Organizzazione dell'Attività e rapporto gerarchico

Dal Settore Tutela Ambientale e Territoriale e dal Servizio Caccia della Provincia di Lodi derivano tutte le direttive tecnico amministrative in materia di caccia.

Il Comandante del Corpo di P.P., sentite e valutate le proposte del S.V.V. della Provincia e delle Associazioni, individua tra le G.G.V.V., un responsabile del coordinamento locale, ed un suo vice, per ogni A.T.C. e lo propone al Dirigente del Settore per la nomina ufficiale a Coordinatore del nucleo delle G.V.V.V. dello specifico ATC.


Le Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste collaborano, in forma consultiva e propositiva, con il Comandante per il corretto funzionamento del Servizio di Vigilanza Venatoria Volontaria; a tal fine, concordano con il Comandante modalità e limiti operativi delle proprie G.G.V.V. autodisciplinandosi al loro rispetto. Espongono allo stesso eventuali esigenze particolari inerenti il servizio e, per eventuali servizi di controllo e presenza a manifestazioni sportive o per missioni e servizi di collegamento e rappresentanza, predispongono adeguati Ordini di servizio che debbono essere sottoscritti dal presidente dell'Associazione stessa e trasmessi al Comando di P.P..

I Comitati di Gestione degli ATC mettono a disposizione, presso la sede, gli spazi necessari per lo svolgimento delle riunioni del Servizio di Vigilanza Venatoria Volontaria, concordando con il Coordinatore del proprio Nucleo, i tempi e modi di svolgimento delle stesse. Assicurano inoltre adeguata attrezzatura d'ufficio per consentire al Coordinamento di svolgere l'attività di raccolta e distribuzione delle pratiche inerenti il Servizio.



Provincia di Lodi

Il Comando di Polizia Provinciale si occupa del coordinamento e controllo generale della Vigilanza Venatoria così come definito nel seguente organigramma:



Nel caso dovesse variare il numero degli Ambiti Territoriali di caccia la struttura organizzativa sarà relativamente adeguata .

Il coordinamento dei nuclei viene garantito dai Coordinatori delle GVV, dei rispettivi ATC, tramite riunione mensile di servizio in cui vengono date le disposizioni generali e precise per l'operatività dello stesso.

Mensilmente i Coordinatori dei Nuclei di G.G.V.V. degli A.T.C. , raccolte le disponibilità delle G.G.V.V. del proprio nucleo, elaborano il foglio mensile del servizio, lo trasmettono al comando di P.P. e, recepite le direttive del Comando stesso, per la riunione mensile di Servizio predispongono, sottoscrivono e distribuiscono i relativi Ordini - fogli di servizio agli interessati per poi ritrasmetterli, in via definitiva, al Comandante della Polizia Provinciale che deve disporre dei tabulati operativi di servizio riguardanti tutti gli A.T.C..

Le Guardie Volontarie in tal senso comunicano al coordinatore del nucleo dell'ATC, almeno 15 giorni prima della fine del mese le disponibilità a prestare servizio per il mese successivo in modo tale che lo stesso abbia il tempo materiale di provvedere all'organizzazione di servizi e pattuglie.

Le pattuglie dovranno essere formate da almeno due G.G.V.V. che opereranno sia con automezzi propri sia con auto del servizio di Vigilanza Volontaria della Provincia.

Le Guardie Volontarie, indipendentemente dall'appartenenza, svolgono il servizio a bordo di auto proprie o anche sulle auto della Provincia assegnate a tale servizio, a patto che a condurle sia comunque sempre una Guardia Volontaria dell'Ente stesso.

La copertura assicurativa per infortuni e per Responsabilità Civile individuale viene assicurata dall'Ente o Associazione di appartenenza così come previsto dalle rispettive norme .



Provincia di Lodi

Art. 5 Luogo di Servizio

Le Guardie Venatorie Volontarie svolgono il servizio nell'Ambito Territoriale di Caccia assegnato dalla Provincia ed in zone determinate dagli Organi Istituzionali e/o dal Comandante del Corpo di P.P..

Per motivi contingibili e urgenti, per problemi di ordine operativo e/o per la conclusione di indagini o accertamenti in corso, esse possono svolgere servizio anche al di fuori dell'Ambito assegnato dandone comunicazione agli Organi competenti e segnalandolo nel foglio - rapporto di servizio.

Le Guardie Venatorie Volontarie possono svolgere il servizio al di fuori del territorio della Provincia di Lodi, solo ed esclusivamente per Missioni autorizzate per fini di aggiornamento, collegamento e rappresentanza.

Art. 6 Doveri e funzioni delle Guardie Giurate Venatorie Volontarie (nell'ambito del Servizio a cui vengono destinate)

Le Guardie Giurate Venatorie Volontarie prestano servizio solo se nominate con provvedimento del Dirigente di cui all'art. 1, se in possesso di regolare Decreto Prefettizio di nomina a Guardia Particolare Giurata in corso di validità e con Tesserino Personale di Riconoscimento rilasciato dall'Ente e/o Associazione di appartenenza.

Le G.G.V.V. svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità previste dal presente regolamento ed in tal senso:

1. Svolgono funzioni di vigilanza venatoria ed accertano gli illeciti amministrativi e penali previsti dalla L. 157/92 e dalla L.R. 26/93. Così come previsto dalla L.689/81 e succ. mod. e dalla L.R. 90/83 e succ. mod. redigono gli atti di accertamento amministrativo, con la modulistica avuta in dotazione dal rispettivo Ente e/o Associazione di appartenenza, curandosi di trasmetterli al Coordinatore ed all'eventuale Associazione di appartenenza, che a loro volta provvedono all'inoltro al Comando di Polizia Provinciale (Ufficio Sanzioni) della Provincia di Lodi. In applicazione al dettato del C.P.P. (art 331), in flagranza di reato o quando ne hanno notizia, procedono agli accertamenti ed alla redazione della denuncia prevista curando, per il tramite del coordinatore, la relativa trasmissione alla Polizia Provinciale o altri Ufficiali di Polizia Giudiziaria per la definitiva trasmissione all'Autorità Giudiziaria competente.
2. Prestano servizio solo ed esclusivamente, esclusi casi particolari e urgenti, comunque autorizzati dagli Organi competenti, in possesso di Ordine - Foglio di servizio preventivamente sottoscritto dal Coordinatore o altro Organo incaricato gerarchicamente superiore e ne rispettano rigorosamente il contenuto.
3. Compilano regolarmente, al termine del servizio, il Foglio di Servizio (Rapporto) in loro possesso e ne curano la relativa trasmissione al Coordinatore entro e non oltre la settimana successiva.
4. Partecipano ai corsi di formazione e aggiornamento per Guardie Venatorie Volontarie comprese le riunioni di servizio e di aggiornamento organizzate dalla Provincia, dalle Associazioni e dagli A.T.C..
5. Garantiscono ed assicurano di prestare servizio per almeno 14 ore mensili, compresi i servizi svolti con Ordine di Servizio della Associazione di appartenenza, dando comunicazione preventiva al Coordinatore per ogni eventuale sospensione temporanea del servizio o impegno che gli impedisca di svolgere le funzioni e i servizi già programmati. Danno avviso scritto al Coordinatore di eventuali impossibilità a prestare servizio indicando il periodo presunto di mancata disponibilità.
6. Durante il servizio portano la divisa - uniforme in dotazione dall'Ente o Associazione di appartenenza con distintivi, fregi , stemmi previsti ed approvati regolarmente dai competenti Organi.
7. Solamente coloro che sono in possesso di Porto d'armi per uso caccia in corso di validità possono portare, durante il servizio, un'arma lunga a canna liscia con munizione a palla.



Provincia di Lodi

8. Svolgono, durante il servizio di vigilanza, attività di informazione e provvedono a segnalare al Coordinatore ogni eventuale esigenza o lamentela del cittadino e/o anomalie o problemi inerenti l'attività venatoria, gli istituti venatori e la tabellazione.
9. Collaborano con le Autorità competenti, dietro espressa richiesta e sotto il controllo delle stesse, nelle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e/o disastri.
10. Partecipano fattivamente, se e quando possibile, dietro specifica autorizzazione degli Organi competenti, ad ogni operazione di censimento, controllo numerico, cattura, ripopolamento di fauna, controllo e manutenzione della tabellazione nei modi e termini previsti dalle vigenti norme e regolamenti in materia di caccia collaborando quindi con la Provincia di Lodi ed i Comuni di Gestione degli A.T.C..
11. Collaborano fattivamente alle attività gestionali faunistico - ambientali, dietro specifica richiesta del Servizio Caccia della Provincia di Lodi, riguardanti il Piano Faunistico e gli Istituti venatori di protezione.

Art. 7 Divieti

Oltre ai divieti previsti dalle Leggi in materia, durante l'espletamento del servizio, alle Guardie Venatorie Volontarie è fatto assoluto divieto di:

- indossare capi di abbigliamento, gradi, mostrine e fregi diversi dalla divisa - uniforme assegnata in dotazione;
- detenere ed utilizzare dispositivi ausiliari sonori e/o luminosi di qualsiasi tipo, nonché distintivi segnaletici (paletta), di qualsiasi tipo;
- divulgare notizie riguardanti il servizio, le pratiche, i procedimenti ed i compiti assegnati, nonché generalità e dati riservati di persone sottoposte a provvedimenti. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio ed al segreto istruttorio, così come previsto per i Pubblici Ufficiali dal C.P. e C.P.P.;
- svolgere compiti o mansioni, durante l'espletamento del servizio, diversi da quelli assegnati con Ordine di Servizio o comunque in contrasto con le direttive ricevute e le funzioni svolte;
- indossare abiti diversi dalla divisa - uniforme in dotazione, esclusi casi particolari comunque autorizzati dal Comandante per il tramite del Coordinatore;
- procedere ad attività di censimento numerico della selvaggina, controllo numerico e catture di fauna selvatica o domestica inselvatichita, senza specifica autorizzazione e, ove previsto, senza la presenza di Appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale;
- trasportare, durante lo svolgimento del servizio, su veicoli adibiti a tale scopo, persone diverse da quelle ricomprese nell'ordine di servizio o comunque non appartenenti al servizio stesso, sennonché preventivamente autorizzate dal Coordinatore o altro Organo Superiore;
- soffermarsi a lungo, durante il servizio ed in divisa, nei bar o trattorie consumando bevande alcoliche e dando spiegazioni circa il servizio da espletare o su colleghi non presenti;
- è vietato qualsiasi atteggiamento, in pubblico, atto ad offendere, denigrare o squalificare: i colleghi, i superiori gerarchici, l'Ente o l'Associazione di appartenenza e qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica comunque collegata al servizio di vigilanza.

Art. 8 Mansioni e compiti dei Coordinatori dei Nuclei degli A.T.C.

Il coordinatore del nucleo di G.G.V.V. dell'ATC, nominato dai competenti Organi della Provincia, svolge attività di vigilanza venatoria volontaria, la coordina nell'ambito delle proprie competenze, informando costantemente e dettagliatamente il Comandante della Polizia Provinciale in merito allo svolgimento delle attività e delle relative problematiche gestionali ed operative relative al servizio; riceve e trasforma in concrete attività operative tutte le indicazioni e le direttive riguardanti l'espletamento del servizio stesso.



Provincia di Lodi

Sottinteso l'operato di tipo volontaristico, in attuazione a quanto sopra citato, il Coordinatore provvede:

1. ad osservare le disposizioni impartite dal Comandante al fine di ottimizzare il Servizio;
2. ad organizzare, in funzione delle direttive ricevute, tutte le riunioni mensili di servizio;
3. provvede a raccogliere le disponibilità delle G.G.V.V. e, in funzione delle direttive della Polizia Provinciale, del Servizio Caccia della Provincia e del Comitato di gestione dell'ATC, organizza e dispone i fogli mensili di Servizio di tutto il Nucleo, compila e sottoscrive i relativi Ordini di servizio indicando: componenti della pattuglia, auto o mezzo da utilizzarsi, orario di servizio, luoghi di servizio, controlli e/o attività specifiche da svolgersi a cura dei componenti;
4. a vigilare sulla condotta delle G.G.V.V. promuovendo tutti i provvedimenti di competenza necessari al miglioramento del servizio;
5. a controllare e vistare i tabulati mensili di servizio, gli Ordini - fogli di servizio ed i rapporti da trasmettere al Comando di P.P.;
6. a raccogliere, per la conseguente trasmissione ai competenti Organi, i rapporti, i verbali di accertamento e le denunce che le G.G.V.V. gli trasmettono;
7. ad intervenire direttamente nelle operazioni inerenti il servizio in cui viene chiamato come ausilio alle GGVV;
8. a rendersi reperibile e disponibile per l'organizzazione di particolari servizi urgenti e/o delicati;
9. a concordare, con l'Agente, Istruttore di Polizia Provinciale o il Comandante, le eventuali operazioni congiunte o comunque quelle che ne richiedono la presenza o il controllo;
10. a controllare costantemente la validità dei Decreti Prefettizi e degli altri documenti previsti per l'espletamento del servizio ed informare gli interessati dell'eventuale scadenza;
11. a partecipare alle riunioni di aggiornamento e corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti, informando ed aggiornando, di conseguenza, il Nucleo di GGVV sulle direttive ricevute e sulle eventuali variazioni o modificazioni di leggi e regolamenti.

Art. 9 Assenza del Coordinatore

In assenza del Coordinatore sarà nominato, sempre dalla Provincia, un suo Vice che verrà scelto con le stesse modalità di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Al Coordinatore ed al suo Vice sono applicabili le disposizioni del presente regolamento relative alle Guardie Giurate Venatorie Volontarie non in contrasto con le specifiche disposizioni dell'Art. 8.

Art. 10 Rimborsi spese e assicurazione

Le spese sostenute dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie saranno rimborsate nei modi e tempi stabiliti dai regolamenti dell'Ente o Associazione di appartenenza o dall'Ambito Territoriale a seguito di accordo con le parti interessate e con la Provincia di Lodi tramite specifica convenzione.

Tutte le G.G.V.V. ed i Coordinatori di cui ai precedenti articoli devono avere adeguata copertura assicurativa relativamente a:

- Infortuni, invalidità e morte per cause inerenti il servizio;
- responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, animali o cose, durante il servizio a cui sono destinate.

La copertura assicurativa, di cui sopra, viene garantita dall'Ente o Associazione di appartenenza, di ogni singola G.V.V., nei modi e con i massimali fissati dalle vigenti norme in materia.

Art. 11 Provvedimenti disciplinari



Provincia di Lodi

Ferme restando le responsabilità civili e penali, individuali e personali, per fatti commessi durante l'espletamento del servizio, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, comporterà, in funzione della gravità del fatto, l'adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) RICHIAMO VERBALE;
- b) RICHIAMO SCRITTO;
- c) SOSPENSIONE TEMPORANEA DAL SERVIZIO;
- d) REVOCA DAL SERVIZIO E CONSEGUENTE PROPOSTA DI REVOCA DEL DECRETO PREFETTIZIO DI GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono adottati dal Comandante anche su proposta del Coordinatore e rimangono annotati sul fascicolo personale della G.G.V.V..

I provvedimenti di cui alle lettere c) e d) vengono proposti dal Comandante di Polizia Provinciale al Presidente della Provincia che provvede a dare comunicazione al Prefetto ed al Questore della Provincia di Lodi che adottano i relativi provvedimenti di competenza.

Rimane comunque facoltà del Presidente della Provincia, su proposta del Comandante, disporre la sospensione cautelare dal servizio, al fine di reiterare gravi violazioni e permetterne l'eventuale segnalazione alla competente Autorità di P.S. o all'Autorità Giudiziaria, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Contro i provvedimenti disciplinari di cui al punto c) e d), è ammesso ricorso al T.A.R. competente.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non espressamente richiamato e disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle vigenti Leggi in materia Venatoria, nel Codice Civile, nel Codice Penale e di Procedura Penale nonché le norme fissate dal Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, le direttive impartite dai competenti Ministeri, dalla Prefettura di Lodi e dalla Questura di Lodi oltre alle norme previste dai regolamenti delle Associazioni Venatorie, Agricole e Ambientaliste legalmente riconosciute e dal Regolamento Provinciale per la Gestione ed il funzionamento del Servizio Volontario di vigilanza della Provincia.

In applicazione al dettato dell'art. 1 R.D.L. 1952/36 e dalle vigenti norme che regolano la materia delle Guardie Giurate (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), le Guardie Venatorie Volontarie sono sottoposte alla vigilanza del Questore della Provincia di Lodi al quale viene trasmesso, il presente Regolamento, per competenza.